

2830
30-6-15
J 4



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Coordinamento Interdistrettuale di Bari

m_dg.DOG07.30/06/2015.0016867

Ai Signori Presidenti e Dirigenti Amministrativi
dei Tribunali di
Bari, Trani, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Potenza, Matera, Lagonegro

Ai Signori Presidenti e Dirigenti Amministrativi delle Corti d'Appello di
Bari, Potenza, Lecce, Sez dist Taranto

Oggetto: Processo civile telematico. Deposito atti introduttivi del giudizio in modalità telematica. Valore legale. DL 83/2015.

Segnalo che con DL 83/2015 pubblicato su GU Serie Generale n.147 del 27-6-2015, ed entrato in vigore in pari data, è stata apportata una ulteriore novella all'articolo 16 bis DL. 179/2012, con la quale è stato introdotto il comma 1bis che testualmente recita:

«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».

Conseguentemente, **a far data da oggi 30 giugno 2015 per le Corti d'Appello, e dal 27 us per i Tribunali**, è ammesso, con pieno valore legale, il deposito in modalità telematica dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione. Per espressa previsione di legge il deposito in questo caso si perfeziona esclusivamente con tale modalità.

Segnalo inoltre che, con lo stesso decreto-legge sono stati introdotti gli articoli 16 decies e undecies il cui testo viene qui di seguito riportato.

Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità' delle copie degli atti notificati)

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica,

anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.

«Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità)

1. Quando l'attestazione di conformità' prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità' può' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento e' allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa e' depositata telematicamente. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità' è inserita nella relazione di notificazione.».

*Il Dirigente S.I.A.
(dr. Pasquale FARINOLA)*

